



A7-0300/2011

1.9.2011

RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatrice: Maria Eleni Koppa

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07770/2011),
 - visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (07769/2011),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0100/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0300/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

MOTIVAZIONE

Nel 2005, in conformità con la roadmap di Rabat, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con diversi paesi del Mediterraneo al fine di stabilire le condizioni per la liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli e della pesca. Fra tali paesi figurava l'Autorità palestinese.

I negoziati sono iniziati nel maggio 2010 e si sono conclusi nel dicembre 2010. L'accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato nell'aprile 2011.

In modo più specifico questo accordo prevede l'accesso in esenzione doganale (e per lo più anche senza contingenti) delle importazioni palestinesi al mercato europeo dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca. Diversi prodotti dello stesso tipo provenienti dall'UE avranno accesso in esenzione doganale (ma non di contingente) al mercato palestinese, salvo alcune eccezioni. L'obiettivo finale dell'accordo è quello di aiutare lo sviluppo dell'economia palestinese facilitando così la possibilità di esportazione dei prodotti palestinesi nell'UE.

Il relatore ritiene che l'accordo contribuirà, in una certa misura, a rafforzare l'economia palestinese che è attualmente in crisi. La situazione nei territori palestinesi è disperata per la grave povertà e disoccupazione. Questo è anche testimoniato chiaramente dai dati della Banca mondiale.

Il relatore ritiene che il futuro della regione dipende dal miglioramento dello sviluppo economico. Il commercio può costituire un meccanismo di sviluppo che contribuirà alla riduzione della povertà e alla creazione di stabilità politica.

In cifre l'Autorità palestinese è il partner commerciale più piccolo dell'Unione considerato il fatto che il tasso delle operazioni per il 2009 è stato di 56,6 milioni di euro, di cui solo 6,1 milioni di euro corrisponde alle importazioni da parte dell'Autorità palestinese. Durante il primo trimestre del 2010 è stato rilevato un aumento del 32,6% delle importazioni. Tuttavia, il relatore ricorda che in base alla sentenza nella causa Brita (causa C 386/08) della Corte di giustizia europea pronunciata il 25 febbraio 2010 "le autorità doganali dello Stato membro d'importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall'accordo euro-mediterraneo [...] quando le merci interessate siano originarie della Cisgiordania". Inoltre "le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dalla prova d'origine presentata e dalla risposta fornita dalle autorità doganali dello Stato di esportazione qualora tale risposta non contenga informazioni sufficienti [...] ai fini della determinazione dell'effettiva origine dei prodotti".

I cittadini europei hanno più volte espresso il desiderio di conoscere la provenienza esatta dei prodotti che acquistano. L'Unione europea ha affermato senza equivoci che i territori occupati sono da considerarsi come territorio palestinese e non come territorio di Israele. Ciò è confermato anche da una decisione della Corte europea. Quindi l'Unione europea ha la responsabilità di garantire che in applicazione di tale accordo non vi saranno violazioni delle norme di origine.

Le esportazioni provenienti dai territori palestinesi sono state finora sotto la diretta supervisione delle dogane israeliane, il che ha creato problemi di libera circolazione delle merci palestinesi. In pratica, Israele ha imposto barriere non tariffarie nei confronti dei prodotti palestinesi. Ciò ostacola enormemente lo sviluppo economico dell'Autorità palestinese.

Inoltre, un altro problema importante da risolvere è quello dell'accesso dei prodotti provenienti dalle colonie sul mercato europeo. Nel 1998 la Commissione europea ha stabilito che nessun insediamento dei territori occupati può essere considerato territorio israeliano. Da ciò si può dedurre che i prodotti degli insediamenti non possono accedere al mercato europeo con tariffe preferenziali a seguito dell'accordo UE-Israele. Inoltre, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene che solo l'Autorità palestinese possa fornire la documentazione per i prodotti fabbricati nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Considerando che da diversi anni Israele e le imprese israeliane provenienti dalle colonie hanno potuto aggirare il sistema e non indicare che alcuni prodotti provengono dalle colonie, è necessario garantire che ciò non accada più in futuro. La Commissione europea ha stabilito che spetta agli Stati membri applicare gli accordi e monitorare eventuali irregolarità.

L'8 dicembre 2009 il Consiglio ribadisce nelle conclusioni sul processo di pace in Medio Oriente "che gli insediamenti [...] sono illegali a norma del diritto internazionale, costituiscono un ostacolo alla pace e rischiano di rendere impraticabile la soluzione dei due Stati".

Aprire il mercato europeo direttamente ai prodotti palestinesi è solo il primo passo nella costruzione di uno Stato palestinese nella logica di una soluzione a due Stati e dello sviluppo economico palestinese. Resta da garantire che tutte le parti in causa nel processo di sviluppo economico della Palestina abbiano i mezzi necessari. Ciò significa che gli agricoltori devono avere accesso all'acqua, i palestinesi devono avere il diritto di avere un permesso di costruzione nella valle del Giordano, ecc. Inoltre, la difficoltà di acquisire un visto per gli investitori stranieri non favorisce le cose.

Il relatore invita la Commissione a presentare una relazione dettagliata su tutti questi elementi per prevenire questo tipo di rischio in futuro.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	31.8.2011
Esito della votazione finale	+ : 27 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Nicolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Roger Helmer, Patrice Tirolien